

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata “**ICF Group S.p.A.**” (la “**Società**”).

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Marcallo con Casone.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, sia direttamente che indirettamente:
- (a) la fabbricazione, la trasformazione, il commercio, in proprio o per rappresentanza, di prodotti tessili, adesivi, resine, resine sintetiche, materie plastiche e prodotti chimici in genere per uso industriale e non;
 - (b) la ricerca, lo sviluppo e la vendita di tecnologia, la concessione di licenze di produzione, la costruzione, l'installazione, il commercio, in proprio o per rappresentanza, di impianti e macchinari, nei settori di cui alla precedente lettera (a).
- 3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in maniera esclusivamente strumentale o sussidiaria e non principale, la Società potrà:
- (i) acquistare, locare o cedere, in qualsiasi forma, brevetti, marchi, nomi di dominio internet, licenze e conoscenze tecniche (*know how*);
 - (ii) assumere, a scopo di stabile investimento, partecipazioni, anche di controllo e/o totalitarie, in società, enti o imprese, italiani od esteri, che svolgano attività simile o affine all'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b);

- (iii) cedere le partecipazioni di cui al precedente punto (ii);
 - (iv) sostenere finanziariamente le società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate, effettuare ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, in proprio o per mandato, verso o per le stesse società, ivi compreso il servizio di gestione della tesoreria, il rilascio di fidejussioni, la concessione di altre garanzie, anche reali, la apposizione di avalli; compiere ogni operazione di qualsiasi genere a ciò necessaria o strumentale;
 - (v) fornire assistenza e coordinamento allo sviluppo e alla programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale, contrattuale e finanziaria delle società o imprese direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate;
 - (vi) attuare l'esercizio di attività commerciali dirette al riaddebito di costi e servizi comuni o utili alle società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate.
- 3.3 La Società potrà assumere mutui o altri finanziamenti, a breve, medio e/o lungo termine, con banche e/o altre imprese finanziarie, italiane o straniere, o con persone fisiche o giuridiche, sia italiane che straniere, anche contro prestazione di garanzie personali e/o reali.
- 3.4 Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti in albi professionali nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa tempo per tempo vigente come attività finanziaria

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 7.542.913 azioni ordinarie e n. 152.174 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 L'assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2017 ha – tra l'altro - deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 92.896,90 (importo così ridotto dall'assemblea del 15 marzo 2018), da riservarsi all'esercizio dei “*Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.*”, mediante emissione di massime n. 928.969 azioni ordinarie (importo così ridotto

dall'assemblea del 15 marzo 2018) senza indicazione del valore nominale, a fronte del pagamento di un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10. Il termine *ex art.* 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

- 5.3 Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.Lgs. 58/98 (il “TUF”).
- 5.4 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.5 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
- (a) sono dotate, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, del diritto di presentare proposte sulla nomina dei componenti degli organi sociali della Società entro 3 giorni antecedenti all'Assemblea ordinaria convocata a tal fine, mentre sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
 - (c) sono intrasferibili per un periodo di 36 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita), fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di EQUITA PEP Holding S.r.l., C.F. 09846900968, a esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di EQUITA PEP Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione nella Società; (iii) espressa autorizzazione dell'assemblea al trasferimento in sede di approvazione dell'Operazione Rilevante;
 - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
 - (e) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) azioni ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni in circolazione:

(i) in ogni caso, nella misura di 5/30 del numero complessivo delle azioni speciali il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di ICF S.p.A., C.F. 04918930969, da parte della Società (la “**Operazione Rilevante**”), compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.; e

(ii) entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura:

(A) di 6/30 del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria;

(B) di 9/30 del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria;

(C) di 10/30 del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle azioni ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui sopra saranno conseguentemente rettificati secondo il “*coefficiente K*” comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Resta inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (A) e/o (B) e/o (C) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia

dell'Operazione Rilevante); (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C) potranno verificarsi anche cumulativamente; (iii) la conversione delle azioni speciali avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo al verificarsi (anche in via cumulativa) degli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C), compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A..

In ogni caso, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- 5.6 Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto ("OPA") totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale.

Qualora, a decorrere dal primo giorno del 25° (venticinquesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e fino all'ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'OPA, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute nel rapporto di 1 azione speciale per ogni azione ordinaria, salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il "**Prezzo OPA**") sia pari o superiore a Euro 11 ovvero Euro 12 ovvero Euro 13 e non si sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a ciascuno di tali prezzi ai sensi del paragrafo 5.6.(e)(ii); in tal caso, le azioni speciali potranno essere convertite in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale e nelle misure indicate al precedente paragrafo 5.6.(e)(ii) per ciascuno di tali prezzi. Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro 12 ovvero Euro 13, il numero di azioni speciali che potranno essere convertite in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 6 sarà determinato applicando cumulativamente le misure di cui al paragrafo 5.6.(e)(ii) per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati. A titolo di esempio, ove (i) il Prezzo OPA fosse pari o superiore a Euro 13 e (ii) si fosse già verificato l'evento di conversione relativo a un prezzo di mercato pari o superiore a Euro 11, il numero di azioni speciali che potranno essere convertite in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale sarà pari al 19/30 del totale delle azioni speciali.

La conversione delle azioni speciali nel contesto dell'OPA sarà eseguita, ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo 5.7, nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998.

- 5.7 In conseguenza della conversione automatica delle azioni speciali in azioni ordinarie, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle azioni speciali ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale, nonché con l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie ai sensi del precedente articolo 5.6; (c) effettuare tutte le comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.3 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.4 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del codice civile.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 8. Offerta pubblica di acquisto e di scambio

- 8.1 Sono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative

alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

- 8.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.
- 8.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 8.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 8.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..
- 8.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 8.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana.
- 8.8 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 8.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei

casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 9. Partecipazioni significative

- 9.1 È applicabile - ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana (il “**Regolamento AIM Italia**”) - la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigenti (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), salvo quanto qui previsto.
- 9.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 9.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.
- 9.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.
- 9.5 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA

Articolo 10. Competenze e maggioranze

- 10.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti - ivi incluso il Regolamento AIM Italia - e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 10.2 L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 11. Convocazione

- 11.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- 11.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito.
- 11.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Italia Oggi e Milano Finanza, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 12. Intervento e voto

- 12.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 12.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 12.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 12.4 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 13. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da massimi 9 (nove) membri.
- 13.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno due amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
- 13.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 13.4 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 13.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 14. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 14.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, che durano in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.
- 14.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.
- 14.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 14.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di

amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 15. Convocazione e adunanze

- 15.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.
- 15.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente o dal Vice-Presidente o da due amministratori congiuntamente, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.
- 15.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16. Poteri e deliberazioni

- 16.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 16.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.

- 16.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 17. Remunerazione

- 17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 18. Collegio Sindacale

- 18.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 18.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge.
- 18.3 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 18.4 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 19. Revisione legale dei conti

- 19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO, RINVIO

Articolo 20. Bilancio e utili

- 20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 21. Rinvio

- 21.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Si dichiara che il presente statuto è quello vigente della società " ICF Group S.p.A." alla data del 21 maggio 2018 a seguito della conversione di n. 30.435 azioni speciali in n. 182.609 azioni ordinarie ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale.

Milano, 21 maggio 2018

Un amministratore